

[1452/32] CONSIDERAZIONI IN TEMA DI LAVORO
ED IMPRESA FAMILIARE

1. La l. 19 maggio 1975 n. 151 ha importato una radicale trasformazione dell'istituto familiare, le cui linee portanti possono individuarsi nel riconoscimento di una effettiva eguaglianza tra i coniugi e di una maggiore tutela della personalità e dei diritti dei figli, sia legittimi che naturali.

Come è stato puntualmente osservato la famiglia, a differenza di quanto avveniva sotto il vigore del codice civile, si fonda ora sul principio del consenso, quale unica regola di governo dei rapporti che in essa si svolgono, nonchè sul principio del rispetto della personalità dei singoli membri, ora considerati nella loro funzione di coniugi, ora considerati nella loro posizione di figli; sicchè non può dubitarsi dell'esistenza di un intento legislativo che si qualifica in modo particolare per la serie delle disposizioni espressamente intese a rimuovere le cause sociali dei fenomeni di degradazione e di crisi dei ruoli della comunità familiare (1).

In tale contesto trova dunque piena giustificazione la nuova normativa del lavoro che si svolge nell'interno della famiglia. Se infatti si considera che il lavoro costituisce un elemento indispensabile per la valorizzazione di tutte le risorse umane, rendendo effettiva la partecipazione del cittadino all'organizzazione sociale (2), ed inoltre che la famiglia rappresenta una comunità nella quale si sviluppa la personalità dei singoli, appaiono del tutto chiare le ragioni che hanno indotto il legislatore a smentire quell'indirizzo, quasi unanime della dottrina e della giurisprudenza, che, con il far perno sulla generale presunzione di gratuità di ogni lavoro svolto nella comunità familiare, aveva relegato sia la moglie che i figli ad una mortificante subalternità economica nei riguardi del capo famiglia (3).

Nell'ambito della nuova disciplina lo scopo di rivalutare il lavoro domestico è stato ravvisato nelle norme sulla comunione legale, osservandosi al riguardo che il legislatore, con lo statuire che in comunione entrano i beni acquistati dopo il matrimonio, ha attribuito al lavoro casalingo del coniuge la capacità di costituire il titolo per la acquisizione della proprietà dei beni (4).

(1) In tali esatti sensi vedi BESSONE, ALPA, D'ANGELO e FERRANDO, *La famiglia nel nuovo diritto*, Bologna 1977, 15-16.

(2) Sul collegamento sussistente tra il diritto al lavoro ed il disposto dell'art. 3, comma 2, cost., cfr. MANCINI, *Commentario della Costituzione* a cura di G. BRANCA, *Principi fondamentali* (art. 1-12), Bologna-Roma 1975, 209, secondo il quale è evidente che, promettendo una politica di pieno impiego, il comma 1° dell'art. 4 cost. intende soddisfare la prima e più elementare condizione affinché i lavoratori partecipino realmente all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Sull'argomento vedi anche NATOLI, *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*. I: *Introduzione*, Milano 1955, 67; CALAMANDREI, *La Costituzione inattuata*, Roma-Milano 1956, 14 e 45 ss.; PREDIERI, *Pianificazione e costituzione*, Milano 1963, 193 ss.

(3) Per una analisi critica dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi prima dell'entrata in vigore della l. 19 maggio 1975 n. 151 sul lavoro prestato nell'ambito della famiglia vedi per tutti PALAZZO, *Il lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare*, *Dir. famiglia* 1976, 831 ss.

(4) Tale tesi è seguita da RUSSO, *Considerazioni sull'oggetto della comunione*, in *Studi sulla*

È stato però obiettato che la tutela del lavoro appare in questo caso parziale, sia perchè dalla comunione sono esclusi i beni indicati dall'art. 179 c.c., sia perchè entrando « i frutti » (art. 177 lett. b c.c.) ed « i proventi » (art. 177 lett. c c.c.) a far parte della comunione solo al momento dello scioglimento della stessa e per la parte non consumata, nulla impedisce che ciascun coniuge, venendo meno agli obblighi di solidarietà familiare, possa destinare all'acquisto di beni personali o al consumo individuale quanto eccede i bisogni della famiglia (5).

È unanime invece l'opinione che il riconoscimento di una efficace tutela del lavoro svolto nella famiglia e nell'impresa costituisce il dato caratterizzante dell'articolo 230-bis c.c. Con tale norma che introduce nel nostro ordinamento un istituto, quello dell'impresa familiare, non classificabile negli schemi tradizionali per la sua novità ed originalità, si è statuito che, quando non è configurabile un diverso rapporto (ad es. società, lavoro subordinato, azienda gestita da ambedue i coniugi in regime di comunione), il familiare (coniuge, parente entro il terzo grado ed affine entro il secondo grado) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Si è ancora statuito che le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonchè quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa, sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa.

È questo il nucleo della disciplina sull'impresa familiare che, per il suo non chiaro tenore, ha fatto sorgere numerosi problemi, le cui soluzioni risultano talvolta influenzate da motivi di carattere ideologico collegati a quelle diverse concezioni della famiglia che si sono fronteggiate durante tutto l'iter parlamentare della nuova normativa.

2. Disparità di opinioni si riscontrano sulla natura dell'impresa familiare, parlandosi a tale riguardo di associazione non riconosciuta (6), di un ulteriore (e nuovo) regime patrimoniale (7), di associazione in partecipazione (8), di società (9).

riforma del diritto di famiglia, Milano 1973, 384 ss. e da COSTI, *Lavoro e impresa nel diritto di famiglia*, Milano 1976, 10 ss.

(5) Così BESSONE, ALFA, D'ANGELO e FERRANDO, *op. cit.*, 95 ss. In argomento vedi anche CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. CICU e F. MESSINEO, Milano 1979, 54-55, che nel rifiutare l'opinione secondo la quale la comunione legale è incentrata sulla rivalutazione della donna e del lavoro domestico osserva che la comunione opera di diritto, indipendentemente da una effettiva prestazione di lavoro domestico da parte dell'uno o dell'altro coniuge e della sua misura; ed aggiunge ancora che l'attività casalinga, quando vi sia, non può essere apprezzata che come un modo di adempiere al precetto contributivo di cui all'art. 143, comma 3, c.c., e come tale non può trovare « una retribuzione », come è invece configurabile rispetto ad attività diverse, e in particolare a quella prestata in favore dell'impresa del coniuge o « familiare ».

(6) TAMBURRINO, *Il lavoro nella famiglia, nell'azienda e nell'impresa familiare a seguito della riforma del diritto di famiglia*, *Mass. giur. lav.* 1976, 290-291.

(7) CORSI, *op. cit.*, 50, per il quale si tratterebbe di un regime particolare, non solo perchè esso richiede sempre il supporto di altro regime « di fondo », che sarà quello della comunione o quello della separazione, ma anche perchè avrebbe l'eccezionale caratteristica di costituirsi di fatto, totalmente prescindendo da qualsiasi necessità di forma, con ciò derogando clamorosamente all'esigenza dell'atto pubblico che l'art. 162 prescrive per le convenzioni matrimoniali.

(8) Vedi FILIPPI, *La vecchia zia partecipa agli utili?*, *Giur. comm.* 1976, I, 173 cui add. GHEZZI, *Ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro*, *Riv. trim. dir. proc.*

La dottrina però nella maggior parte propende o per il carattere individuale o per quello collettivo dell'impresa familiare.

Coloro che seguono la tesi della natura individuale ritengono che vada fatta una netta distinzione tra rapporti interni e quelli esterni all'impresa e che, regolando l'art. 230-bis i rapporti interni, debba considerarsi imprenditore, come tale soggetto a fallimento, solo il titolare dell'impresa (10).

Di contro quelli che condividono la tesi della impresa collettiva sostengono, sulla premessa della rilevanza esterna dell'art. 230-bis, che tutti i partecipanti all'impresa, in considerazione degli ampi poteri ad essi riconosciuti, debbano essere considerati imprenditori e quindi assoggettabili, in caso di insolvenza, alla procedura concorsuale (11).

Quest'ultima opinione non sembra condividibile.

Smentiscono, in primo luogo, il carattere collettivo dell'impresa i lavori preparatori, emergendo da essi la volontà di disciplinare esclusivamente i rapporti tra i partecipanti all'impresa familiare, senza apportare alcuna innovazione in relazione ai rapporti esterni. Tale convincimento trova conferma nella circostanza che il Senato ebbe a respingere tutti gli emendamenti tendenti a separare « il lavoro nella famiglia » dal « lavoro nell'impresa », con ciò mostrando non certo di volere incidere sulla disciplina dell'attività imprenditoriale alla quale il lavoro domestico deve ritenersi per sua natura estraneo, ma di volere invece unicamente tutelare e retribuire l'attività lavorativa dei familiari che collaborano con l'imprenditore (12).

La tesi della natura collettiva dell'impresa è stata poi sottoposta a critica in base alle seguenti argomentazioni di ordine letterale e logico:

a) l'art. 230-bis, comma 3, con lo statuire che per impresa familiare si intende « quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il se-

civ. 1976, 1384, che rileva un certo parallelismo, pur in una situazione di derivazione legale e non contrattuale, con le ipotesi di cointeressenza agli utili senza partecipazione alle perdite, di cui alla prima parte dell'art. 2554 c.c.

(9) Cfr. FRAZZINI, *Il diritto di famiglia: luci ed ombre sui rapporti patrimoniali*, Dir. famiglia 1975, 1570-1571; SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli 1976, 99, che parla di « società familiare atipica »; SCHIAVON, *L'azienda ed il nuovo diritto di famiglia*, Milano 1977, 20, che ravvisa nell'impresa familiare una società di persone, sia pure con vincoli di parentela, che si costituirebbe a norma dell'art. 2247 c.c.; SCHLESINGER, in TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, Milano 1978, 861, secondo il quale la normativa dell'art. 230-bis ha trasformato l'impresa in una specie di società di fatto.

(10) Per tale opinione vedi per tutti in dottrina COSTI, *Lavoro ed impresa*, cit., 81; ID., *Impresa familiare, azienda coniugale e « rapporti con i terzi » nel nuovo diritto di famiglia*, Dir. famiglia 1976, 5 ss.; BIANCA, *Regimi patrimoniali della famiglia e attività d'impresa*, ivi 1976, 1240-1241; GHEZZI, *op. cit.*, 1358 ss.; DEL VECCHIO, *Il nuovo diritto di famiglia alla luce della legge fallimentare*, Giur. it. 1977, IV, 90 ss. in part. 95; JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano 1977, 537; COLAPIETRO, *Ancora sugli « enti senza personalità giuridica »*, Riv. notar. 1979, in part. 36-40. In giurisprudenza condivide tale indirizzo Pret. Genova 22 dicembre 1977, in questa Rivista 1978, I, 1093.

(11) Si sono espressi per la natura « collettiva » della impresa familiare M. FINOCCHIARO, *Impresa familiare e fallimento*, Giust. civ. 1976, V, 118; SIMONETTO, *L'impresa familiare: dubbi interpretativi e lacune normative*, Riv. soc. 1976, 505; M. FINOCCHIARO, in A. e M. FINOCCHIARO, *Riforma del diritto di famiglia*, vol. I, Milano 1975, 632-633 e vol. III, Milano 1979, 643-662, cui si rinvia per la vastissima bibliografia in materia.

In giurisprudenza sono pervenuti ad analoghe conclusioni Cons. Stato, Sez. III, 11 febbraio 1976 n. 89, Foro it. 1977, III, 708 ed in Giur. comm. 1977, I, 726 e App. Milano 24 marzo 1978, Foro pad. 1978, I, 132 ed in Riv. notar. 1978, 1359.

(12) Si richiamano ai lavori parlamentari per escludere la natura collettiva dell'impresa familiare COSTI, *Impresa familiare, azienda coniugale e « rapporti con i terzi » nel nuovo diritto di famiglia*, cit., 6; DEL VECCHIO, *op. cit.*, 95.

condo » e con l'adoperare il termine « coniuge » al singolare, mostra chiaramente che si è voluto tenere distinto l'altro coniuge, appunto perchè capo dell'impresa, dagli altri partecipanti all'impresa, perchè collaboratori (13);

b) l'uso del verbo « collaborare » sta a significare che non si è inteso confondere la figura del titolare dell'impresa con quella degli altri familiari, ove si tenga presente che l'art. 2086 c.c., nell'occuparsi della direzione e gerarchia dell'impresa in generale, si esprime testualmente: « L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori » (14);

c) con il riconoscere carattere collettivo all'impresa familiare si ricollegano arbitrariamente alla semplice attività di collaborazione prevista dall'art. 230-bis le stesse conseguenze che sul piano della responsabilità il legislatore ha previsto per l'ipotesi in cui il coniuge, anzichè limitarsi a collaborare nell'impresa o ad esercitare lavoro casalingo, assuma di fatto con il suo *partner* la vera e propria gestione dell'impresa e ne divenga coimprenditore (ipotesi questa che figura nella lett. d) del comma 1 e nel comma 2 dell'art. 177, e che trova la sua dinamica nell'art. 181 e nel comma 2 dell'art. 182) (15);

d) riservando espressamente l'art. 230-bis ai familiari il potere di concorrere alle decisioni sulla gestione straordinaria dell'impresa, appare certo che la gestione ordinaria (ed il potere di rappresentanza) spetta invece al titolare dell'impresa. Orbene non sembra consentito riconoscere la qualifica di imprenditore a chi non può compiere atti di gestione ordinaria nè vincolare gli altri familiari;

e) non può ammettersi che il minore che collabora nell'impresa possa diventare imprenditore, atteso che l'acquisizione di tale *status* si accompagna sempre a particolari forme abilitative (art. 2294 c.c.);

f) l'art. 14 l. 9 dicembre 1977 n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (« alle lavoratrici autonome che prestano lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa »), nell'assicurare in un limitato settore quella situazione di perfetta eguaglianza già riconosciuta dall'art. 230-bis a tutti i membri (uomini e donne) dell'impresa familiare, presuppone che, ad esclusione del titolare, agli altri familiari che collaborano nell'impresa non compete la qualifica di imprenditore, perchè altrimenti la norma risulterebbe priva di qualsiasi significato, rientrando nei normali poteri imprenditoriali anche quelli rappresentativi (16).

Le numerose argomentazioni sinora esposte se inducono ad escludere che possano considerarsi imprenditori coloro che prestano « in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare » non esonerano però l'interprete dall'esame della *ratio* dell'art. 230-bis, indispensabile per la comprensione della natura dell'impresa familiare e delle sue caratteristiche.

3. Come già detto, con l'art. 230-bis si è voluto tutelare il lavoro prestato dai familiari e del quale l'imprenditore si avvantaggia.

(13) In questi esatti termini DEL VECCHIO, *op. loc. ult. cit.*

(14) Cfr. ancora DEL VECCHIO, *op. loc. ult. cit.*

(15) In tali sensi GHEZZI, *op. cit.*, 1380; COSTI, *op. ult. cit.*, 11.

(16) *Contra* invece TAMBURRINO, *Considerazioni sul lavoro della donna nell'impresa familiare e nella famiglia dopo la l. n. 903 del 1977*, *Giur. agr. it.* 1978, 135 ss., secondo il quale una esatta interpretazione dell'art. 14 della l. 9 dicembre 1977 n. 903 apporta una conferma alla tesi che nell'ambito dell'impresa familiare non sussiste alcun rapporto gerarchico fra i vari membri, che devono essere considerati tutti su di un piede di parità e quindi coimprenditori.

Al legislatore non poteva sfuggire la realtà di molte aziende a conduzione familiare, le cui fortune dipendevano in massima parte dal lavoro svolto dai vari membri della famiglia, come non poteva sfuggire che a costoro spesso non veniva assicurato, a fronte dell'attività svolta, alcun adeguato trattamento economico e normativo.

Qualsiasi riforma avente ad oggetto la rivalutazione del lavoro familiare doveva però tener conto del particolare contesto in cui veniva ad incidere, essendo i rapporti tra i componenti la famiglia improntati a vincoli affettivi e di reciproca solidarietà non riscontrabili negli altri rapporti lavorativi caratterizzati da una spiccata conflittualità tra datori e prestatori di lavoro.

Proprio perchè trascuravano l'esposta esigenza apparivano inadeguate sia la soluzione tesa a riconoscere carattere subordinato al lavoro svolto dai familiari, che avrebbe perpetuato un regime della famiglia improntato a criteri autoritari e gerarchici contro i quali si voleva reagire, sia la soluzione opposta diretta invece ad attribuire a tutti i familiari la qualità di imprenditori, che oltre a tradursi in un notevole intralcio alla sicurezza e rapidità dei traffici giuridici avrebbe contraddetto lo scopo di tutelare il lavoro dei familiari, esponendo questi ultimi alle azioni intentate ai loro danni dai terzi.

L'esigenza di impedire tali inconvenienti spiega l'attuale disciplina dell'impresa familiare che, segnando una inversione di tendenza e ponendosi come momento di rottura del sistema incentrato sulla logica che presiede all'impresa capitalistica, ha per la prima volta dato attuazione ai principi dell'art. 46 cost., che riconosce il diritto del lavoratore « a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende » (17).

È stato da più parti osservato che l'inserimento di rappresentanti di lavoratori negli organismi decisionali dell'impresa appare coerente alla visione di una società razionalizzata perchè priva di tensioni e di antagonismi, e proprio per questo estranea alla storia ed alla cultura del movimento operaio e del sindacato nel nostro paese: ad una cultura che a tutto tende salvo, appunto, che a soffocare il conflitto ed a fare dell'impresa una mitica comunità di interessi (18).

Per tali motivi le vicende della politica sindacale e della contrattazione collettiva portano oggi ad intendere la problematica della partecipazione non nel senso della cogestione da attuarsi all'interno dell'impresa ma « nel senso di un potere di controllo o di condizionamento delle scelte dell'imprenditore che si esercita dall'esterno del processo formativo delle decisioni » (19).

Orbene se l'ostacolo alla cogestione è rappresentato dal carattere conflittuale delle relazioni industriali è evidente che tale ostacolo non si riscontra nei rapporti di lavoro dei familiari per essere costoro coinvolti a livello personale nella partecipazione alle sorti dell'impresa.

Proprio la particolare realtà socio-economica ravvisabile nelle imprese a conduzione familiare sembra dunque avere indotto il legislatore, con l'introduzione dell'isti-

(17) Così GALASSO, *Impresa familiare e comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura*, *Dir. famiglia* 1976, 824.

Hanno visto nella normativa dell'impresa familiare un'attuazione dei principi dell'art. 46 cost. anche DELL'AMORE, *La prestazione di lavoro nell'impresa familiare*, *Riv. dir. lav.* 1976, I, 123-124 e PANUCCIO, *L'impresa familiare: fattispecie e statuto*, *Dir. famiglia* 1976, 775 ss.

(18) Così GHEZZI, *Commentario della Costituzione* a cura di G. BRANCA, *Rapporti economici* (art. 45-47), Bologna-Roma 1980, 139.

In argomento cfr. anche BETTINELLI, *Genericismo partecipatorio e controllo sociale*, *Pol. dir.* 1976, 527 ss. e TREU, *L'intervento del sindacato nelle istituzioni*, *Prosp. sind.* 1976, n. 2, 59 ss.

(19) GHEZZI, *op. ult. cit.*, 75.

tuto *ex art. 230-bis*, a dare attuazione al già citato art. 46 cost., con un esperimento ritenuto come il più avanzato in duplice senso: per avere configurato i rapporti che si svolgono all'interno dell'impresa familiare come associativi e non meramente di scambio, secondo la tradizionale configurazione del rapporto di lavoro, e per avere inoltre spinto la gestione fino alla cessazione dell'impresa (20).

Il diritto al mantenimento (secondo la condizione patrimoniale della famiglia) (21) e la partecipazione agli utili (ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda), commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato (22), costituiscono il corrispettivo del contributo fornito dal singolo familiare al perseguimento di uno scopo comune, che non va individuato secondo un'ottica commercialistica soltanto in una maggiore produttività dell'impresa, non potendosi invero trascurare l'esigenza di consolidare l'unità familiare tramite lo svolgimento in comune dell'attività lavorativa ed il perseguimento di un soddisfacente *standard* di benessere economico che di tale unità costituisce il supporto.

Con l'attribuzione poi di ampi poteri di gestione (decisioni a maggioranza concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, decisioni inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi, alla cessazione dell'impresa) si è posto in essere uno strumento necessario per la tutela dei diritti di natura patrimoniale riconosciuti ai familiari, e si è inoltre significativamente valorizzata l'attività di collaborazione dei singoli componenti l'impresa, sì da far scomparire qualsiasi profilo di subordinazione nei riguardi del titolare.

Alla luce delle considerazioni sinora svolte deve affermarsi che l'impresa familiare costituisce un istituto nuovo e tipico, che si inquadra nell'ambito del fenomeno associativo.

Nella risoluzione della problematica in esame possono dunque condividersi le conclusioni a cui si è giunti, attraverso un analogo *iter* logico, in relazione ad una diversa fattispecie, quella rappresentata dai comitati.

Ed invero un'autorevole dottrina, opponendosi a quegli indirizzi che inquadravano i comitati in distinti istituti, quali le associazioni (23) o le fondazioni (24), ed

(20) PANUCCIO, *op. cit.*, 778.

(21) Tale diritto è determinato nel suo ammontare dalla maggioranza dei membri dell'impresa familiare trattandosi pur sempre di una decisione relativa all'impiego degli utili (così M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, vol. III, 707-708).

(22) Per la tesi secondo cui i familiari che collaborano, lungi dall'avere un diritto di proprietà sui beni aziendali, hanno semplicemente un diritto piuttosto assimilabile ad un diritto di credito nei confronti dell'imprenditore vedi COSTI, *op. cit.*, 8.

Contra M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, vol. III, 709-715, che ritiene invece che ciascun partecipe vanta un diritto reale (pro-quota, in proporzione della quantità e qualità di lavoro prestato) nei confronti degli incrementi aziendali sin dal momento in cui sorgono nonchè nei confronti dei beni acquistati con gli utili imprenditoriali, ed aggiunge anche che « solo così ricostruendo il diritto di partecipazione si comprende perchè questo possa essere liquidato in danaro alla cessazione della prestazione del lavoro o in caso di alienazione d'azienda: diversamente, se il legislatore avesse ritenuto la pretesa di cui si discute un mero credito non avrebbe fatto richiamo alla "liquidazione" (del diritto), ma all'"esigibilità" (del credito) ».

(23) Per l'opinione che ravvisa nei comitati un particolare tipo di associazione vedi POGGESCHI, *Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel processo*, Milano 1951, 115 ss.; PRATIS, *In tema di natura giuridica ed estinzione dei comitati*, *Giur. compl. cass. civ.*, 1951, I, 402; FORCHIELLI, *Saggio sulla natura giuridica dei comitati*, *Riv. trim. proc. civ.* 1954, 107.

(24) Hanno visto una stretta analogia tra comitati e fondazioni MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, I, Milano 1957, 309; SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali di diritto civile*, Napoli 1962, 49.

Per una tesi intermedia che individua nei comitati delle associazioni che si trasformano in fondazioni cfr. GALGANO, *Per una ipotesi sulla natura giuridica dei comitati*, *Jus* 1958, 69 ss.; ID.,

inserendosi in un dibattito sotto alcuni aspetti assimilabile a quello sorto di recente intorno all'art. 230-*bis*, ha sostenuto che i comitati, caratterizzati dal particolare modo di formazione del patrimonio, costituiscono un istituto tipico, rientrante nel generale ambito associativo (25).

Orbene, indiscutibile appare anche la tipicità dell'impresa familiare, caratterizzata, come visto, da un duplice originale profilo: quello della rappresentanza esterna facente capo al titolare, e quello dell'organizzazione interna, incentrata sui diritti di natura patrimoniale e di partecipazione alla gestione, spettanti ai familiari collaboratori; ne consegue che l'impresa familiare, per la sua novità e per la particolare normativa che la disciplina, va nettamente differenziata da altri istituti, quali ad es. la società (26), l'associazione non riconosciuta (27) o l'associazione in partecipazione (28), che pur rientrano, come la prima, nell'ampio schema associativo.

4. L'ordinamento introdotto dall'art. 230-*bis* fa sorgere problemi di notevole importanza in campo giuslavoristico.

In primo luogo va stabilito se i principi di tale ordinamento possono applicarsi, seppure in via analogica, a speciali rapporti lavorativi. Si intende qui far riferimento da un lato al lavoro domestico prestato nell'impresa familiare dalla convivente *more uxorio*, e dall'altro alla ipotesi che all'impresa familiare collaborino, accanto o no ad altri dipendenti, anche familiari non compresi nei gradi di parentela ed affinità previsti dall'art. 230-*bis*.

In relazione alla prima problematica si riscontra in dottrina una notevole disparità di opinioni.

Alcuni infatti ritengono che non emergono, nel testo di legge, elementi positivi da cui possa dedursi che il legislatore, nel fare riferimento « al coniuge », abbia in realtà inteso tutelare rapporti diversi da quelli che nascono dal matrimonio (29), altri

Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, Commentario cod. civ. a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma 1967, 275 ss., per il quale infatti all'inizio agisce una vera e propria associazione che esaurisce il suo compito con la formazione della massa patrimoniale, mentre dopo tale momento si costituisce una vera e propria fondazione.

(25) In questi termini AURICCHIO, *Comitati (dir. civ.)*, Enc. dir., VII, Milano 1960, 755-757, il quale sostiene che il vincolo associativo tra i componenti emerge dalla loro volontà di unirsi in comitato e che i membri del comitato si prefiggono il raggiungimento di uno scopo comune, costituito non dalla raccolta dei fondi, che hanno pur sempre valore strumentale, ma dalla beneficenza, dal soccorso, dai festeggiamenti ecc.

(26) L'impresa familiare, a differenza della società, è priva della pur minima autonomia patrimoniale ed inoltre in essa mancano i connotati essenziali di ogni statuto societario, e cioè i conferimenti in natura nonché la previsione di una loro retribuzione (M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, vol. III, 661).

(27) L'associazione non riconosciuta è caratterizzata da una autonomia patrimoniale, seppure imperfetta (art. 37 c.c.), e da una regolamentazione della responsabilità dei soci, non riscontrabile nell'impresa familiare.

(28) Nell'associazione in partecipazione manca la possibilità di intervenire, tramite il voto, nelle decisioni inerenti alle attività comuni di maggiore importanza e rilievo che spetterebbero all'associato in quanto collaboratore familiare; inoltre, i diritti patrimoniali del collaboratore sono di ben più ampia portata rispetto a quelli spettanti all'associato posto che a quest'ultimo competono i soli utili, mentre al primo sono riconosciuti anche gli incrementi e parte del valore dell'avvicinamento (così DELL'AMORE, *op. cit.*, 129).

(29) Seguono tale opinione ANDRINI TAMBORLINI, *Brevi note sulla soggettività giuridica dell'impresa familiare*, Giur. comm. 1977, I, 133 ss., in part. 142; BUSNELLI, *Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto*, in *Atti del convegno nazionale. La famiglia di fatto*, Montebelluna 1977, 139-140; GHIDINI, *L'impresa familiare*, Padova 1977; M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, vol. III, 696.

In giurisprudenza cfr. Cass. 28 ottobre 1976 n. 3585, *Nuovo dir. agr.* 1977, 345 e in *Giur. it.*

invece sono pervenuti ad opposte conclusioni, sostenendo l'applicabilità della normativa dell'art. 230-bis ai casi di mera convivenza *more uxorio* (30).

A nostro avviso, deve condividersi questo secondo indirizzo.

La ratio dell'art. 230-bis individuabile nell'esigenza di evitare lo sfruttamento e l'appropriazione senza corrispettivo della forza lavoro spiegata in una comunità basata sull'affetto e su stretti vincoli di solidarietà dei suoi membri, l'ulteriore scopo legislativo di valorizzazione della personalità umana attraverso una più efficace tutela del lavoro in attuazione del disposto dell'art. 35 cost., ed inoltre la constatazione che nell'attuale contesto sociale anche tra concubini si suole generalmente formare quella comunità di vita ed interessi che normalmente caratterizza il lavoro familiare, dovendosi qualificare la convivenza *more uxorio* non già come un mero rapporto affettivo e sessuale, di carattere c.d. ancillare, bensì come una vera e propria comunanza spirituale ed economica (31), sono elementi tutti che inducono a ritenere estensibile analogicamente al convivente *more uxorio* la posizione giuridica che è stata riconosciuta al coniuge nell'ambito dell'impresa familiare.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi nell'ipotesi di rapporti lavorativi correnti tra l'imprenditore ed i familiari non rientranti nelle categorie indicate nell'art. 230-bis, essendo evidente l'impossibilità di applicare in via analogica a tali rapporti lo statuto dell'impresa familiare, incentrata sui diritti che sono stati riconosciuti ai suoi membri in considerazione proprio degli stretti vincoli affettivi che li uniscono.

I parenti ed affini di grado eccedente quello previsto dalla legge devono pertanto di regola considerarsi lavoratori subordinati al pari degli estranei (32) e deve ad essi corrispondersi una normale retribuzione; ed infatti, come è stato puntualmente evidenziato in giurisprudenza, nell'attuale contesto sociale la prestazione, in via prevalente e continuativa, di una attività lavorativa a favore di congiunti non intimi non può, se non in casi eccezionali, ritenersi svolta a titolo gratuito, perchè ridotta ora grandemente la vitale consistenza della famiglia ed accettata largamente la commisurazione pecuniaria di ogni lavoro, diventano generali sia l'esplicazione di una attività professionale da parte di chi ne sia capace sia l'aspirazione all'indipendenza economica ed alla sicurezza del lavoro (33).

Ma i problemi ora esaminati non sono i soli che la dottrina giuslavoristica ha dovuto affrontare in materia di impresa familiare.

Ed invero in relazione alla competenza nelle controversie relative all'attività prestata nella famiglia e nell'impresa familiare è stata da più parti ribadita la competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. vertendosi in materia di « prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalen-

1977, I, 1949 che ha ritenuto che l'art. 230-bis, nel porre come condizione per il sorgere dei diritti stabiliti per il familiare, che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, la qualità di coniuge, di parente entro il terzo grado o di affine entro il secondo, presuppone l'esistenza della famiglia legittima e non contempla in alcun modo la mera convivenza di fatto.

(30) Per tale indirizzo vedi JANNARELLI, *Lavoro nella famiglia, lavoro nell'impresa familiare e famiglia di fatto*, *Dir. fam.* 1976, 1831 ss. ed in part. 1843-1844; SALARIS, *Sulla famiglia c.d. di fatto e sui rapporti di fatto configurabili nell'impresa familiare*, *Riv. dir. agr.* 1976, I, 338 ss. ed in part. 346, che parla al riguardo di « uso alternativo dell'art. 230-bis »; FLORIO, *Famiglia ed impresa familiare*, Bologna 1977, 56-57.

(31) In questi termini Cass. 24 marzo 1977 n. 1161, *Giust. civ.* 1977, I, 1190 con nota adesiva di MAZZOCCA, *Prestazioni lavorative « affectionis vel benevolentiae causa » tra persone conviventi « more uxorio »*.

(32) GHEZZI, *Ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro*, cit., 1390.

(33) Trib. Venezia 16 febbraio 1972, *Corte Brescia, Venezia, Trieste* 1972, 387.

temente personale, anche se non a carattere subordinato » (34), ed è stato poi aggiunto che una volta inserito il lavoro nell'impresa familiare nell'elencazione dell'art. 409, anche per esso deve operare l'art. 2113 c.c., relativo all'annullabilità delle rinunce e delle transazioni aventi per oggetto diritti che al lavoratore derivano da disposizioni comunque inderogabili (35).

Ulteriore questione nella quale si riscontra invece diversità di opinioni è quella dell'individuazione della posizione che gli eventuali crediti dei collaboratori familiari assumono nella graduatoria dei privilegi indicati dalla l. 29 luglio 1975 n. 426.

È stato sostenuto che tali crediti devono essere considerati assistiti da privilegio in quanto rappresentano corrispettivi di prestazioni di lavoro e pertanto devono essere preferiti a quelli dei creditori chirografari (36). Appare però condivisibile l'opinione che considera come chirografari i crediti dei familiari per non essere costoro lavoratori subordinati (37); ed infatti non essendo stati i crediti in esame indicati nella l. n. 426 del 1975, una loro assimilazione ai diversi crediti contemplati nel n. 1 dell'art. 2751-bis c.c. si pone in evidente contrasto con il consolidato indirizzo che ritiene le norme regolanti i privilegi di carattere eccezionale e, pertanto, non suscettibili di interpretazione analogica (38).

Altri temi in materia di impresa familiare dovranno poi ricevere una adeguata elaborazione dottrina.

Così, ad esempio, dovrà indagarsi se ed in quali limiti l'indubbia specialità del rapporto di lavoro di cui si discute consenta l'applicazione delle norme poste a tutela del lavoratore subordinato; dovrà esaminarsi se i familiari collaboratori *ex art. 230-bis*, che già si trovano inclusi nel computo dei dipendenti ai fini della qualifica dell'impresa come artigiana (art. 2 della l. 25 luglio 1956 n. 860) debbano computarsi oppure no ai fini del calcolo complessivo del personale occupato ai sensi dell'art. 11 della l. 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 35 dello statuto dei lavoratori (39); dovrà stabilirsi se l'ordinamento posto dall'art. 230-bis, con il riconoscere il diritto del prestatore d'opera ad una cointeressenza patrimoniale nell'impresa familiare e con la espressa previsione di rapporti diversi di tipo oneroso, abbia compreso l'estensione della *praesumptio hominis* della gratuità delle prestazioni lavorative svolte nell'ambito familiare (40), o se invece abbia avuto una più intensa efficacia togliendo qualsiasi valore a detta presunzione perchè non più compatibile con l'attuale contesto sociale.

(34) Cfr. RIVA-SANSEVERINO, *Lavoro*, in *Commentario cod. civ.* a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma 1977, 152; GHEZZI, *op. ult. cit.*, 1395; DELL'AMORE, *op. cit.*, 132.

(35) Vedi ancora RIVA-SANSEVERINO, *op. ult. cit.*

(36) Così DELL'AMORE, *op. cit.*, 133, che però aggiunge che non è concesso attualmente all'interprete stabilire con certezza quale sia l'esatta collocazione dei crediti dei collaboratori familiari nella graduatoria dei privilegi di cui alla l. n. 426 del 1975, e che su tale premessa auspica un chiarificatore intervento legislativo.

(37) Per tale opinione cfr. GUGLIEMUCCI, *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, *Critica giudiziaria*, 1978, fasc. 4-5, 75.

(38) Cfr. sul punto Comm. Centr. Imposte 17 dicembre 1947 n. 90469, *Riv. fisc.* 1950, 315 ed in *Riv. dir. fin.* 1950, II, 124, che esclude anche la possibilità di una interpretazione estensiva; ed inoltre Cass. 30 maggio 1960 n. 1398, *Banca. borsa, tit. cred.* 1962, II, 20 con annotazione di CECCOPIERI MARUFFI e più recentemente Cass. 7 gennaio 1971 n. 2, *Giust. civ.* 1971, I, 226.

(39) Affronta tale problematica GHEZZI, *op. ult. cit.*, 1395-1396, che propende per una soluzione affermativa sia per l'indirizzo positivo offerto in tema di impresa artigiana, sia per una adeguata considerazione, sul piano della politica del diritto, delle tendenze espansive che si affermano nel rapporto tra statuto dei lavoratori ed unità produttive.

(40) Vedi Cass. 16 giugno 1978 n. 3012, *Foro it.* 1978, I, 2137 e Cass. 17 luglio 1979 n. 4221, *ivi* 1979, I, 2315 ed in *Giust. civ.* 1980, I, 671.

Non dovrà infine trascurarsi la considerazione che l'art. 230-*bis*, con il richiamarsi nel disciplinare il rapporto lavorativo dei familiari ai principi fissati dall'art. 36 cost. (41), può essere interpretato come espressione dell'indirizzo diretto a rivalutare adeguatamente il lavoro in ogni sua forma ed a maggiormente assimilare il lavoro autonomo a quello subordinato (42).

È dunque auspicabile, alla luce di quanto ora detto, che la dottrina giuslavoristica continui, dopo i primi apporti, ad approfondire la complessa materia dell'impresa familiare al fine di fornire risposte esaurienti a quei numerosi e delicati problemi che tale istituto per la sua novità ed originalità ha fatto sorgere, e che rimangono in buona parte tuttora insoluti.

GUIDO VIDIRI

(41) L'art. 230-*bis* con il riconoscere al familiare il diritto agli utili dell'impresa «in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato» appare infatti applicazione dell'art. 36 cost. Nè vale addurre che l'art. 230-*bis* non contempla, a differenza della norma costituzionale, l'esigenza di assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, in quanto tale esigenza è soddisfatta attraverso il diritto al mantenimento, che da un lato «comprende non solo quello all'alloggio ed al vitto ma altresì la soddisfazione di tutti gli altri bisogni personali che il costume considera appagabili nell'ambito familiare» (FRAGALI, *La Comunione, Appendice di aggiornamento al tomo I*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU, MESSINEO, MENGONI, Milano 1977, 60) e dall'altro lato si estende anche alla famiglia del lavoratore perchè «non avrebbe senso il mantenimento dell'individuo isolato quando esso ha carico di famiglia che ne costituisce la naturale appendice» (SIMONETTO, *op. cit.*, 1976, 505).

(42) Per una ricostruzione diretta ad estendere sia ai rapporti di lavoro subordinato che a quelli di lavoro autonomo i principi di cui agli art. 35 e 36 cost. cfr. GIACOBBE, *Lavoro autonomo*, *Enc. dir.*, XXIII, Milano 1973, 418.